

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "AWAI"

Art. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

1. Viene costituita un'Associazione Culturale senza scopo di lucro e denominata **Awai**.
2. L'ubicazione della sede è in Dorsoduro 3286, Venezia, VE. L'associazione potrà costituire ulteriori sedi, purchè in Italia. Un'eventuale modifica della sede, purchè nel territorio italiano, non rappresenta modifica dello statuto.

Art. 2) DURATA

1. L'Associazione ha durata fino al 31/12/2030. Con deliberazione dell'Assemblea degli associati è possibile prorogare la durata dell'Associazione.

Art. 3) SCOPO E FINALITA'

1. L'associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.
2. L'Associazione ha come scopo la ricerca, la sperimentazione e la promozione artistica in tutti gli ambiti nei quali la cultura possa manifestarsi.
3. Per l'assolvimento del suo scopo, l'Associazione svolgerà, direttamente o delegando a soggetti terzi, i seguenti eventi culturali, elencati a titolo esemplificativo e non tassativo:
 - a) organizzare stages, workshops o attività di confronto, dibattito, formazione e crescita personale dell'individuo, mostre e rassegne;
 - b) organizzare eventi votati alla condivisione culturale, al confronto e allo scambio;
 - c) organizzare stages, workshops o attività di promozione di:
 - i. tradizioni e mestieri tradizionali;
 - ii. artigianato;

- iii. musica in tutte le sue forme;
 - iv. digitale;
 - v. gastronomia
 - vi. attività circense
 - vii. teatro e libera espressività
 - viii. arte in tutte le sue forme;
- d) sostenere la condivisione dello spazio, degli strumenti e dei processi di lavoro.
- e) Organizzazione di incontri ed itinerari didattici, ludici e creativi i ambito scolastico ed extra-scolastico.
4. In via non prevalente, per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Assemblea potrà anche:
- editare giornali, libri e dischi, effettuare programmazioni radiofoniche, televisive, cinematografiche;
 - gestire spazi aperti e non, sale di spettacolo, organizzare o promuovere festival e manifestazioni culturali.
5. L'Associazione potrà collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, in Italia o all'estero e potrà aderire a consorzi, organizzazioni e raggruppamenti aventi finalità analoghe.
6. L'Associazione non ha fini di lucro, ma potrà compiere tutte le operazioni, anche finanziarie e commerciali, che siano utili al raggiungimento dello scopo sopracitato.

Art. 4) ASSOCIATI

1. Gli associati dell'Associazione si dividono nelle seguenti categorie: associati effettivi e associati onorari.
2. L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
3. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie. Tutti gli associati maggiorenni hanno uguali diritti e uguali doveri all'interno dell'Associazione, potendo votare per l'elezione dei membri del

Consiglio direttivo, nonché essere eletti. Tutti gli Associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'Associazione a cui hanno aderito. Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Art. 5) ASSOCIATI EFFETTIVI

1. Sono associati effettivi le persone, fisiche o giuridiche, italiane o estere che, condividendo le finalità e le norme dello Statuto, chiedono di far parte dell'Associazione e ne ottengano l'ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
2. In caso di rigetto il candidato potrà fare ricorso all'Assemblea degli associati.
3. Le iscrizioni decorrono dall'inizio dell'esercizio sociale dell'anno in cui la domanda è accolta.
4. All'atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale.
5. Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il termine stabilito dal Consiglio direttivo.
6. La qualifica di associato si perde per: dimissioni; esclusione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo se viene riscontrato un comportamento contrario allo spirito associativo; decadenza che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo in caso di morosità nel pagamento della quota associativa annuale o di mancato adempimento di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.
7. Avverso le decisioni di esclusione o decadenza è ammesso ricorso all'Assemblea degli associati.
8. In nessun caso l'Associato potrà ripetere i contributi versati.

Art. 6) ASSOCIATI ONORARI

1. Sono associati onorari persone, fisiche o giuridiche, italiane o estere, con particolari meriti nel campo culturale e della vita pubblica e che condividono le finalità dell'Associazione.

2. Gli associati onorari sono esentati dalla gestione dell'Associazione, non sono tenuti al pagamento della quota associativa e non hanno diritto di voto.

Art. 7) ORGANI SOCIALI

1. Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente.
2. Si stabiliscono i seguenti principi:
 - a) eleggibilità libera degli organi amministrativi; b) principio del voto singolo; c) sovranità dell'Assemblea degli associati; d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei rendiconti.
3. Tutte le cariche sono svolte gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento degli incarichi fatti per conto o nell'interesse dell'Associazione.

Art. 8) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

1. L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in assemblea tutti gli associati, maggiori di età, in regola con il pagamento delle quote associative e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli associati.
3. Ogni associato, con esclusione degli associati minorenni, ha diritto ad un solo voto.
4. L'Assemblea deve essere convocata, anche fuori dalla sede sociale, almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico – finanziario.
5. Spetta all'Assemblea: a) impartire le linee generali di condotta dell'Associazione; b) approvare il rendiconto economico finanziario annuale e deliberare la destinazione dell'avanzo o in ordine alla copertura del disavanzo di esercizio; c) modificare lo Statuto; d) nominare e revocare i Membri del Consiglio Direttivo; e) decidere in ordine ai ricorsi presentati da coloro la cui domanda di ammissione sia stata rigettata dal Consiglio Direttivo; f) decidere in ordine ai ricorsi presentati dagli associati dichiarati esclusi o decaduti; g) approvare eventuali regolamenti

- dell'Associazione; h) deliberare lo scioglimento dell'Associazione; i) nominare il liquidatore in caso di scioglimento; l) deliberare sulla devoluzione dei beni in caso di scioglimento, cessazione ed estinzione dell'Associazione, tenendo presente le disposizioni normative vigenti.
6. L'Assemblea viene altresì convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o venga richiesto da almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto.
 7. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Essa delibera a maggioranza assoluta (metà più uno dei presenti).
 8. Le assemblee di modifica dello statuto sociale o di scioglimento dell'Associazione saranno validamente costituite in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli associati iscritti, in seconda convocazione, invece, l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti: dette assemblee delibereranno con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
 9. Ogni associato avente diritto a partecipare alle assemblee con diritto di voto può delegare per iscritto ad un altro associato; non sono ammesse più di tre deleghe per associato.
 10. L'avviso di convocazione dell'Assemblea dovrà essere comunicato attraverso lettera, fax o mezzi informatici almeno cinque giorni prima della data fissata; dovrà inoltre essere specificato l'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione.
 11. Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Decisioni dell'Assemblea degli associati.

Art. 9) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo cura l'amministrazione dell'Associazione secondo le attribuzioni del presente Statuto e le norme di legge in materia.

2. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a dieci membri eletti dall'Assemblea fra i suoi componenti, dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
3. Al Consiglio Direttivo compete: a) accogliere o respingere le domande di ammissione degli associati; b) adottare provvedimenti disciplinari; c) pronunciare l'esclusione o la decadenza degli associati; d) nominare al proprio interno il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere: nel caso in cui il Consiglio sia formato da tre membri, dovrà essere individuato chi, fra il Tesoriere o il Segretario, rivestirà la carica di vice Presidente; e) l'amministrazione dell'Associazione, in particolare la predisposizione dei programmi di attività; f) predisporre il rendiconto economico-finanziario annuale; g) stabilire la quota associativa.
4. Il Consiglio direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.
5. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno e in ogni occasione ritenuta necessaria dal Presidente, è validamente costituito solo in presenza della maggioranza dei suoi membri. Al Consiglio direttivo è ammessa anche la partecipazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in video conferenza.
6. Le decisioni sono approvate a maggioranza assoluta, il voto del Presidente vale doppio in caso di equilibrio.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Decisioni del Consiglio Direttivo.
7. In caso di decesso o dimissioni di un consigliere, il Consiglio direttivo provvede a cooptare il mancante sino alla prima convocazione utile dell'Assemblea degli Associati.

Art. 10) IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati.

2. All'interno del Consiglio Direttivo, in caso di parità, il voto del Presidente vale due voti, onde permettere il buon funzionamento della Associazione.
3. Su delega del Consiglio Direttivo, ha il potere di stipulare ogni tipo di contratto con terzi. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le attribuzioni sono assunte dal vice Presidente. Il vice Presidente sostituisce inoltre il Presidente in caso di negligenza nel rispetto dello statuto e del regolamento.
4. Il Presidente può conferire procura ad uno o più consiglieri sia per singoli atti che per categorie di atti.

Art. 11) IL TESORIERE

1. E' responsabile della contabilità e dell'amministrazione.
2. Compila i rendiconti annuali e redige le situazioni periodiche quando siano richieste dal Consiglio direttivo.
3. E' preposto ai pagamenti ed alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e le istituzioni finanziarie.

Art. 12) IL SEGRETARIO

1. I compiti del Segretario generale sono: a) dirigere gli uffici dell'Associazione; b) curare il disbrigo degli affari ordinari; c) provvedere alla firma della corrispondenza corrente; d) curare la tenuta dei verbali e dei libri sociali; e) svolgere ogni altro compito a lui demandato dal Consiglio direttivo dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.
2. Il Segretario avrà cura, in particolare, di mantenere contatti, di carattere continuativo, con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.
3. Per l'attività svolta in nome dell'Associazione al Segretario è conferita la rappresentanza legale verso i terzi.

Art. 13) PATRIMONIO

1. Il patrimonio finanziario dell'Associazione è costituito da: le quote associative annuali; i contributi concordati con enti o istituzioni pubbliche, anche private, italiane od estere; i proventi delle attività e dei servizi citati

nell'articolo 3; le donazioni o i lasciti (di associati e terzi); le raccolte fondi; il patrimonio mobiliare ed immobiliare costituitosi nel tempo.

- 2.! Il patrimonio è indivisibile. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'ente verrà devoluto ad un'altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 14) RENDICONTO ECONOMICO – FINANZIARIO

- 1.! L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il primo gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
- 2.! Entro il 31 marzo successivo il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto– economico – finanziario. Il documento deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.
- 3.! Il rendiconto economico finanziario deve esporre con chiarezza e precisione i proventi e gli oneri dell'esercizio, suddivisi in base alle seguenti attività: attività istituzionali; attività marginali, direttamente connesse alle attività istituzionali; attività commerciali; raccolta fondi.
- 4.! Dal rendiconto, inoltre, devono risultare i lasciti e le donazioni.

Art. 15) INTRASMISIBILITA' E NON RIVALUTABILITA' DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

- 1.! La quota o contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 16) NORME DI RINVIO

- 1.! Per quanto non compreso nel presente Statuto si fa riferimento alle norme di Legge vigenti in materia o, in mancanza, alle consuetudini delle associazioni affini.

